Pedys

I magistrati al letto dei feriti negli ospedali

1888

Omaggio dell'A. N. De Pedys

I MAGISTRATI
AL LETTO DEI FERITI NEGLI OSPEDALI

CONSIDERAZIONI

DEL

Dott. Cav. NICOLA DE PEDYS

Professore pareggiato di medicina forense
nella R. Università di Napoli

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
(STABILIMENTI DEL FIBRENO)

1888

I. Magistrati penali

AL LETTO DEI FERITI NEGLI OSPEDALI

Molti sono gl' inconvenienti cui va soggetta la medicina legale in Italia, taluni gravissimi, e nel mio lungo esercizio di essa, come specialista medico-legale ho avuto agio di poterli notare ed anzi li raccoglierò tra breve in un volume, forse non inutile nè inopportuno, ora che il nuovo codice penale ormai giunto in porto, bisognerà pure aggiungere le necessarie riforme nella procedura, cosa questa non meno grave ed importante per una retta amministrazione della giustizia.

Fra quegli inconvenienti uno ve n' ha che si verifica anche in altre città del nostro paese, come per esempio a Milano, ma che certamente qui in Roma si può dire, per servirmi d' una frase poco elegante ma usuale...... all' ordine del giorno.

Negli ospedali di Roma, i feriti per cause criminose, vengono, non dirò addirittura sottratti alla visita ed all' interrogatorio dei giudici istruttori, poichè tale cosa non la si potrebbe fare senza andare incontro alle repressioni della legge, pur tuttavia sono tali e tanti gli

2

ostacoli e gl'inciampi che vengono suscitati dal personale sanitario degli ospedali, specialmente poi al medico legale che viene condotto dal giudice istruttore per constatare la gravità o meno delle ferite, e sono tanti i pettegolezzi, le querimonie, e le difficoltà che si sollevano al fine d'impedire l'esame di quelle lesioni, che veramente assai ingrata e spinosa diventa una missione la quale pure è della più alta importanza, perocchè ha per iscopo d'illuminare la giustizia, e il più delle volte da essa dipende la libertà di un cittadino, la tranquillità e l'onore d'una famiglia.

Talvolta sono veri scandali che succedono, ed anche peggio, cosicchè non mi sembra fuor di luogo il richiamare fin d'ora sovra di essi con questo breve scritto l'attenzione dell'onorevole Zanardelli, al quale non riuscirà certo malagevole il trovare le misure opportune per porvi rimedio.

Mi basterà fare un rapido schizzo dell'inconveniente lamentato, citando in appoggio della verità alcuni fatti ultimamente accaduti.

Allorquando adunque il giudice istruttore si reca all'ospedale per procedere all'interrogatorio di un ferito colà ricoverato, deve invariabilmente domandare con una certa insistenza e quasi sollecitasse un favore, al medico di guardia, il quale viceversa talvolta non è neppure un laureato, se è permesso di poter accedere nella sala, se è permesso di parlare con l'infermo, ed infine se un medico qualsiasi dell'ospedale voglia avere la somma bontà e degnazione di accompagnarlo al letto del ferito ed assumere l'incarico di perito.

Quando le cose procedono in tale guisa ed il medico assunto a perito appartiene all'ospedale, tutto si appiana e senza molti contrasti si può giungere sino al malato, scoprirne le lesioni, avere un giudizio delle medesime e finalmente procedere all'interrogatorio.

Ma quando invece il giudice istruttore ha condotto seco un perito medico legale, sia pure uno specialista nella scienza della medicina legale ed anche fornito di titoli che lo abbiano dichiarato professore in questa scienza, allora tutto diventa arduo: il malato non si sa in quale sala sia posto ed a qual numero di letto si trovi, non c'è nessuno che possa guidare ed accompagnare giudice e perito al luogo ove il malato si trova. Insomma tutto diventa difficoltà e mistero, non escluso neppure il caso che il portiere stesso si sia rifiutato da bel principio di lasciar entrare il giudice e le persone che lo accompagnano, avendo poi sempre pronta la solita scusa che ignorava chi fossero, e ciò anche quando quelle persone abbiano dichiarate le loro qualità od egli realmente già le conoscesse, per averle colà vedute accedere molte altre volte.

Finalmente si penetra nella sala e si arriva sino all'infermo. Ma mentre il giudice istruttore comincia il suo interrogatorio ed il medico-legale da lui condotto sta attendendo di potere alla sua volta compiere l'incarico che lo riguarda, ecco sopraggiunge un medico dell'ospedale, talvolta un semplice praticante, il quale vivamente apostrofa il giudice domandandogli la ragione dell'essersi permesso di entrare in quella sala, di accedere a quel letto, di interrogare quell'infermo che, egli dice, da nessuno può essere disturbato, figurarsi poi se sfasciarlo ed esaminarne le lesioni! E ci vuol del bello e del buono, perchè il giudice istruttore riesca con blande parole e con una buona dose di flemma a calmare le ire di quel sommo pontefice di Esculapio. Che se costui alla fine si cheta, non tralascia però dallo scagliare gli anatema i più fulminanti e magari la scomunica maggiore, contro colui il quale osasse sfasciare il ferito e scoprirne le lesioni, gridando e protestando in tal caso contro le conseguenze che al ferito ne potessero derivare. Or bene, si noti che assai spesso si tratta di un individuo del quale l'ospe-

dale ha riferito che le lesioni in lui trovate lo costituiscono in pericolo di vita, mentre invece 24 ore dopo se ne sta tranquillo e cheto nel suo letto, senza ombra di febbre, senza alterazione alcuna nelle funzioni organiche, con una fisonomia vegeta e serena, giacendo su tutti i decubiti, cominciando egli stesso a parlare con voce chiara e sonora, con tranquillità e quiete nelle sue facoltà intellettuali, che insomma è un uomo nel pieno vigore delle sue forze vitali e nella perfetta e fisiologica funzionabilità dei suoi organi. Soltanto un capriccio qualsiasi o, per dir meglio, l'inesperienza del medico che pel primo lo aveva visitato, può aver fatto giudicare le lesioni di quell'individuo tali da metterlo in pericolo di vita, e ciò forse per essere semplicemente ferite che sono penetrate in cavità; mentre coi fatti viene poi escluso ogni pericolo, non manifestandosi successione morbosa di sorta che veramente comprometta quella vita; cosicchè a breve intervallo, si deve ritornare sull'opinione già emessa e giudicare che quelle ferite erano per loro natura guaribili in otto, dieci o dodici giorni.

Perchè si comprenda come possa accadere una così enorme disparità tra il primo giudizio dato dall'ospedale e la realtà delle cose quale successivamente si verifica, è necessario il fare alcune osservazioni.

Allorquando una ferita ha traversate le pareti di una cavità viscerale, senza lederne gli organi contenutivi, il chirurgo il quale secondo lo spirito della legge deve *vedere*, ma non *prevedere*, non può giudicare quella ferita pericolosa di vita, perchè la semplice penetrazione di un arma in una cavità viscerale, non compromette davvero la vita di un individuo.

Che se poi nel tempo susseguente al ferimento si manifestassero delle successioni morbose quali sono per le ferite penetranti nelle cavità del petto la pleurite, la pleuro-polmonite, il pneumo-torace grave ecc., e per quelle pene-

tranti nelle cavità del ventre la peritonite, l'entero-peritonite e via dicendo, allora il medico legale ne avverte la giustizia, descrivendo colla massima precisione i nuovi caratteri che si sono manifestati nel ferito, e precisando anche il momento in cui questi fenomeni hanno cominciato ad apparire, prevenendo per conseguenza la giustizia che quella data ferita, la quale per sua natura non era stata giudicata pericolosa di vita, è poi addivenuta tale in seguito ai fenomeni sopra accennati.

Ma la medicina legale non è la stessa cosa che la medicina clinica. Infatti nel medesimo caso di una ferita penetrante in cavità, senza lederne gli organi contenutivi, il medico clinico può benissimo considerarla come pericolosa di vita, perchè ha tutto il diritto di prevedere anche le conseguenze che da quella ferita potrebbero derivare; mentre la legge vuole invece che il perito nel giudicare una ferita ne consideri soltanto il suo stato al momento della visita e quindi dai fenomeni che quella ferita presenta localmente ed attualmente ne inferisca il giudizio se sia o no pericolosa di vita. Se tale è adunque lo spirito della legge, come si può giudicare pericolosa di vita una ferita che permette all' infermo la perfetta funzionabilità di tutti i suoi organi? Questa grave e importante tesi riguardante il pericolo di vita, la svolgeremo ampiamente nelle osservazioni medico-legali sul nuovo codice penale che pubblicheremo tra breve.

Del resto poichè, ad eccezione del Sommo Pontefice, nessuno pretende all'infallibilità, ammettendo pure che sia il medico legale quegli che è caduto in errore, cosicchè mentre aveva giudicata una data lesione guaribile in non molti giorni, sventuratamente la realtà dei fatti, vale a dire la morte dell'individuo, viene a dimostrare alla sua volta quanto erronea fosse tale diagnosi ottimista; in questo caso nessun danno ne viene alla giustizia, perchè la realtà dei fatti viene assai presto immancabilmente e facilmente stabilita. Nel caso opposto, al contrario, nel-

l'errore cioè commesso dal medico clinico, e incluso nel referto dell'ospedale alla giustizia, vale a dire nella dichiarazione di pericolo di vita, mentre questo pericolo non hà mai esistito, in questo caso assai gravemente viene leso l'interesse della giustizia ed assai gravi sono le conseguenze che ne derivano per l'imputato di quel ferimento, del quale quell'errore va a pregiudicare enormemente le condizioni.

Infatti, se si tratta di un povero diavolo il quale non avendo mezzi per provvedere alla propria difesa, non è certamente in grado di procurarsi un abile perito a discarico, allorchè giunge il giorno del processo, la relazione dell'ospedale che dichiara un pericolo di vita là dove pericolo non fu mai, formerà contro di lui il caposaldo dell'accusa, e su questa base erronea, mà divenuta incrollabile, verrà pronunciata la sentenza. E questa a norma dell'articolo 541 del Codice ancora vigente condannerà il feritore da uno a cinque anni di carcere, o da uno a cinque anni di reclusione secondo l'articolo 353 del progetto del nuovo Codice penale, mentre senza l'errore commesso dall'ospedale gli sarebbe stato applicato l'articolo 543 del Codice che stabilisce il carcere da un mese a due anni, pena che nel progetto sovra nominato è cambiata con la reclusione sino ad un anno.

Ed ora ammettiamo anche l'ipotesi che lo sbendamento delle ferite fatto dal medico legale per poterle visitare, aggravi lo stato dell'infermo. In questo caso, l'ospedale ne farà denuncia all'autorità giudiziaria dichiarando l'aggravamento del ferito cagionato dalla visita medico-legale, e di questo fatto verrà tenuto conto dalla giustizia.

Ma a questa ipotesi non posso tralasciare dal mandare unita la perifrasi « data e non concessa ». Infatti è da notarsi in primo luogo, che il medico incaricato di quella visita dal giudice istruttore, certamente non vorrà mai

disturbare un ferito allorchè le condizioni generali in cui lo trova non lo permettano, e tanto meno poi vorrà procedere alla visita delle lesioni, allorchè lo sfasciamento delle medesime possa produrre gravi conseguenze. L'agire diversamente in simile caso, sarebbe non solo ignoranza, ma un atto di inumanità e quasi un delitto. A questo proposito esprimo anzi un mio desiderio, che cioè i feriti negli ospedali, sieno collocati in camere separate, e ciò appunto per evitare ad essi più che si possa qualsiasi disturbo e non dare alla difesa appigli di nessun genere nelle sue argomentazioni.

In secondo luogo, assai difficilmente può accadere al giorno d'oggi che lo sfasciamento di una ferita produca gravi conseguenze, e ciò per il metodo di cura che ora si adopera e che brevemente spiegherò, per maggiore intelligenza dei profani in questa materia.

Oggigiorno il sistema di medicatura è assai diverso da quello che soleva praticarsi pel passato. Una volta, allorquando in una ferita rinvenivasi emorragia in seguito a lesione di uno o più vasi, si inzuppava un gruppo di filacce nel percloruro di ferro o nell'acqua emostatica, e lo si introduceva a guisa di tampone entro il cavo della ferita; quindi altri tamponi venivano applicati al di sopra e si compieva la medicatura con una fasciatura compressiva. Al presente la medicatura antisettica non permette più un tale strano sistema, ma vuole che anzitutto l'emorragia venga arrestata per mezzo della legatura dei singoli vasi, o della legatura in massa; che si eseguisca la così detta *toletta* della ferita, vale a dire che con acqua antisettica e con la massima cura, si netti l'interno e l'esterno della ferita stessa, la si rinchiuda poscia con punti di suture profonde o superficiali, a seconda che sieno state lese masse muscolari o soltanto i tessuti più esterni, e si ricopra il tutto con medicature alla Lister, terminando infine con le fasciature.

Ora è chiaro che non dovendosi più estrarre dalle ferite quella specie di tamponi, la quale cosa facilmente faceva rinnovare l'emorragia ed esponeva tutta la superficie traumatica al libero contatto dell'ambiente esterno, derivandone così infezioni gravi e conseguenze gravissime; ma invece bastando ora il sollevare l'apparecchio alla Lister perchè si presenti la linea esterna della ferita con i bordi tenuti a mutuo contatto dai punti di sutura sopra detti, è chiaro, ripeto, ed evidente che il pratico potrà con tutta scienza e coscienza scoprire quella ferita, senza incorrere nel più piccolo danno.

Che se qualche critico volesse farmi osservare che neppure le ferite chiuse debbono essere esposte al contatto dell'aria perchè dall'aria dell'ambiente potrebbero venire infettate, potrei alla mia volta rispondere che in tal caso tutte le ferite negli ospedali vanno soggette a pericolo d'infezione, perchè non ve ne ha mai alcuna che possa dirsi medicata con quelle regole che sono richieste dalla medicatura antisettica, per impedire il contatto dell'aria. E questo io non lo dico per criticare, perchè so bene che negli ospedali non si può osservare una precisione cotanto difficile e dispendiosa, ma solo per prevenire le obbiezioni più mordaci e le critiche spinte all'eccesso.

Che se poi si volesse ancora obbiettare la rimozione della medicatura di una ferita non esser tanto temibile per la possibilità d'infezione della ferita stessa, quanto per la moltitudine di movimenti cui deve sottostare il malato nell'operazione dello sbendamento, a questo posso rispondere ciò che ho già detto a proposito del pericolo di vita, che cioè se il malato sarà in preda di forte febbre, con sintomi addominali o toracici gravissimi ed in lui appariranno insomma quei caratteri che davvero rivelano il pericolo di vita, in tale caso nessun medico può essere tanto, non solo ignorante, ma inumano, da volgere a destra ed a sinistra il ferito per togliergli le

fascie, onde ricercare un giudizio che i caratteri generali esterni già abbastanza chiaramente palesano.

Vero è pur troppo che talune volte, specialmente dai pretori, vengono condotti negli ospedali e adibiti alle perizie certi medici, i quali per la scarsità delle loro cognizioni e per la mancanza di mezzi di perfezionamento, assai male esercitano privatamente la loro professione, e tanto meno quindi sono atti ad esercitare la medicina legale che per la sua vastità, e per la gravità di certi casi, ha bisogno di uomini che abbiano ad essa dedicato buona parte della loro vita.

Essi, in fatto di medicina legale, non hanno esperienza alcuna ma, o perchè raccomandati, o perchè essi stessi vivamente sollecitano dalle autorità qualche lavoro medico legale, giacchè non hanno quella facilità di esercizio della professione che possa render loro possibile il sovvenire alle esigenze della vita, finiscono coll'ottenere di assumere delle perizie, di essere condotti negli ospedali a visitare i feriti, ed anche di farne le autopsie allorquando ne avviene la morte.

Non è certo una lodevole abitudine quella di accondiscendere tanto facilmente nell'accordare a simili sanitari incarichi talvolta assai delicati, e ciò solo perchè anch'essi hanno bisogno di vivere. Per quanto generoso possa essere un tale motivo ed anche caritatevole il tenerne conto, tuttavia è sempre di indole troppo personale, perchè ad esso si debba posporre l'interesse della giustizia.

Oltre a ciò, se i magistrati portassero sempre seco loro veri medici legali, forse non si avrebbe a lamentare negli ospedali l'opposizione che continuamente vi si incontra; perchè in fine anche nei nostri ospedali vi è abbastanza buon senso da comprendere che a colui che è vero medico legale non possono e non debbono i medici clinici fare opposizione di sorta, e tanto meno poi se si tratti di un libero docente o di un cattedratico che tratti *ex-professo* la materia della medicina legale.

Ma quando invece si vedono presentare degl'individui i quali tremano dell'ufficio loro affidato, e vi si trovano impacciati più degli stessi praticanti, non è da maravigliarsi se con poco buon garbo li accolgono, cosicchè questi medici spostati, sia perchè si vedono tanto male accetti negli ospedali, sia per la scarsità delle loro cognizioni in una specialità della quale non si sono mai profondamente occupati, finiscono col trovarsi smarriti del tutto.

Del resto debbo convenire altresì che non è sempre facile il poter rinvenire dei veri medici legali, specialmente se si tratta di condurli a parecchi chilometri di distanza, per poi concedere loro una vacazione di tre lire! Ma tutto questo entra in un ordine di considerazioni che troveranno il loro posto nell'opera cui ho accennato al principio di questo opuscolo, e che ora mi trarrebbero fuori dell'argomento che qui ho preso a trattare.

Per terminare adunque le osservazioni che ho creduto mio debito il fare relativamente al giudizio erroneo che assai spesso l'ospedale emette sullo stato di un ferito per causa criminosa, dichiarandolo in pericolo di vita mentre tale pericolo viene poscia smentito dai fatti, osserverò ancora che colui, il quale fa la diagnosi del ferito trasportato in un ospedale, è quegli che si trova presente nell'ospedale al momento dell'arrivo del ferito stesso, vale a dire, assai di sovente un praticante, il quale fatta la descrizione delle lesioni rinvenute ed emesso il suo giudizio, lo inserisce nel libro delle relazioni. Quando poi sopraggiunge il sostituto di guardia, questi non fa che apporre la sua firma alla copia che ne viene trasmessa alla procura del re.

A dimostrare la verità di queste mie asserzioni, citerò quanto accadde ultimamente al Giudice Istruttore avv. Agostino Venditti, nell'ospedale di S. Maria della Consolazione.

Questo egregio magistrato, recatosi nel detto ospedale

per visitarvi una donna ferita, le cui lesioni erano state giudicate pericolose di vita, domandò un chirurgo per adibirlo all'ufficio di perito, ed infatti potè avere un medico dell'ospedale il quale lo accompagnò al letto dell'inferma. Non conoscendone però questi le ferite, il giudice gli disse di sfasciarle onde le potesse esaminare Nel frattempo giunse il chirurgo che aveva in cura quell'inferma ed alla quale aveva fatte poco prima le medicature, e però l'avv. Venditti, per non recare molestia alla sofferente, desistè dalla determinazione già presa di farla sbendare e rivolgendosi al chirurgo sopraggiunto, lo pregò, consenziente il primo, di fargli la descrizione delle ferite di quella donna, nella supposizione naturale che essendo egli colui che le aveva medicate le dovesse ben conoscere.

A tale richiesta il medico rimase come sorpreso, incerto, titubante, e indugiava nella risposta cercando intanto e tastando al di sopra delle fasciature, finchè il giudice impazientito, gli domandò il motivo di tanta esitanza. Allora quegli con tutta ingenuità finì col confessare che non ricordava come fossero quelle ferite! Come poteva ciò accadere se gli stesso dichiarava di averle poco prima medicate e se curava la persona che le aveva riportate? Di certo egli non aveva fatto altro che porre la firma ad un giudizio emesso da un praticante, ed ora per onor della firma, non solo si trovava nell'imbarazzo che ho tentato di descrivere, e dal quale si era cavato alla meglio pretestando una debolezza della memoria, ma si poneva altresì nella triste posizione di dover sostenere un giudizio che poi, come vedremo, doveva essere riconosciuto scientificamente erroneo da un medico legale.

Il giudice adunque fu costretto a far sbendare l'inferma le cui lesioni poterono in tal modo esser descritte.

Costei aveva, fra le altre, una ferita nella scapola destra, ferita di piccolissime dimensioni. Or bene, il giudice conosceva lo strumento con cui era stata prodotta, perchè era stato sequestrato ed era in potere della giusti-

zia, e poichè era di larghe dimensioni verso la punta, egli ne dedusse la logica coseguenza che la ferita essendo all'opposto piccolissima, quello strumento non poteva essere penetrato nel corpo della vittima e che la ferita in questione doveva essere di ben poca gravità.

È facile immaginare lo stupore del Giudice Venditti, allorchè sentì che quella ferita veniva invece dichiarata penetrante nella cavità del petto con pericolo di vita! Egli però, quantunque accoppi alla sua dottrina giuridica condizioni abbastanza estese di medicina legale, tuttavia persuaso che il magistrato non deve menomamente entrare nel merito dei giudizi peritali, specialmente nei casi esclusivamente scientifici e riguardanti solo l'arte medica, nulla gli disse delle opinioni e deduzioni sue personali, ma pur tuttavia cercò per quanto gli fu possibile di metterlo su miglior via. Il chirurgo però insistette nella sua diagnosi, cosicchè il giudice dovette finire col dirgli: Dia pure il giudizio che ella crede in tutta scienza e coscienza di dover dare, ed io l'accetto qual'è perchè, dopo tutto, il perito non sono io, ma è lei.

Il giorno dopo, mentre il giudice istruttore si preparava a tornare all'ospedale di S. Maria della Consolazione, conducendo seco questa volta un medico-legale, seppe che l'inferma si era fatta trasportare al proprio domicilio. Il giudice tosto vi si recò insieme al professore Rinaldo Roseo, il quale non appena esaminata la ferita in discorso subito la diagnosticò come ferita non penetrante in cavità, ma semplicemente cutanea, notando altresì che per penetrare in cavità avrebbe dovuto perforare la scapola la quale essendo un tessuto osseo avrebbe prodotto nella ferita esterna tale impronta di larghezza da rendere facile il riconoscere la gravità anche al chirurgo più inesperto, mentre invece nel caso di cui si trattava, la piccolezza e ristrettezza della ferita davano a prima giunta a divedere che si trattava soltanto di una semplice ferita della pelle, o tutto al più dello strato superficiale

muscolare. Inutile aggiungere che il professore Roseo concludeva dichiarandola senza alcun pericolo di vita.

Mentre adunque è con tanta leggerezza che l'ospedale emette il suo giudizio, si pretende poi di impedire alla giustizia di constatare la realtà delle cose, senza pensare quanto grave e delicato sia il compito della giustizia stessa, la quale dal responso del perito che ha assunto e in cui ripone quindi fiducia, trarrà i lumi necessari per decidere se debba trattenere in carcere o rilasciare in libertà il feritore.

Ma v'ha di peggio. Talvolta i signori sostituti o assistenti negli ospedali, disertano per qualche momento il loro posto, lasciando ai sotto assistenti o praticanti la precisa consegna che quel dato ferito non debba essere veduto da alcuno.

In questo caso allorchè il rappresentante della giustizia si presenta, non è a dire quanto faccia e quanto si schermisca quel sotto assistente, onde raggiungere lo scopo che il suo superiore gli prefisse, vale a dire di non lasciar visitare l'infermo. Ad ogni domanda rivoltagli intorno al malato, risponde che non sa nulla; le sue ferite non le conosce, il più delle volte la scheda in capo al letto, o è in bianco, o manca addirittura, cosicchè è giuocoforza ignorare la diagnosi già fatta, tanto più che assai spesso il giudice istruttore accorre mentre il referto dell'ospedale non gli è ancora pervenuto, ma semplicemente in seguito al rapporto delle guardie o dei reali carabinieri, i quali riferirono che quel dato ferito venne dichiarato in pericolo di vita. Il referto dell'ospedale arriverà poi con tutto comodo in Tribunale, ma intanto, come si vede, manca assolutamente al giudice istruttore ogni guida, ogni più piccolo indizio sullo stato vero del ferito, ed al sotto assistente, schiavo fedele della consegna avuta, egli non riesce a cavare di bocca niente altro che questa monotona ripetizione, chè cioè le ferite

sono tali da non permettere di sfasciare il malato, colla conclusione insomma che non si può vedere nulla, non si può saper nulla, non si può giudicare di nulla.

Tale è precisamente il fatto che avvenne il giorno 18 dello scorso mese nell'ospedale di San Giacomo al giudice istruttore avv. Carlo Mosca, il quale in ultimo dovette finire con lo stendere un verbale negativo, costrettovi dalle parole di un poco distinto sanitario che recisamente rifiutossi, come veniva richiesto, di sfasciare il ferito, visitarne le ferite, farne la descrizione e darne il giudizio; mentre dal canto suo il ferito, sia per suo particolare progetto, sia perchè avendo assistito a quella specie di commedia, istigato dallo spirito d'imitazione tanto potente nell'uomo, non volle neppure lui proferire parola riguardante il suo stato ed il fatto del suo ferimento, rispondendo sempre come un'eco fedele di quel dottore: Non so nulla!

Pochi giorni or sono il giudice istruttore avv. Nicoletti, veniva egualmente trattenuto da un medico dell'ospedale di Santo Spirito, che pretendeva impedirgli di visitare un infermo assicurando che non lo si poteva esaminare, mentre il medico legale condotto dallo stesso giudice, affermava invece che le condizioni generali dell'infermo lo dimostravano in uno stato tutt'altro che pericoloso di vita, come l'ospedale già aveva pronosticato; ed il Nicoletti il quale pur sommamente gentile e rispettoso con tutti, tuttavia troppo profondamente conosce l'importanza della sua carica e de' suoi doveri, per tollerare che la giustizia possa essere avvilita, redarguì con severe parole di rimprovero quel medico e rivolto al perito lo pregò di continuare le sue scientifiche osservazioni.

Mille altri fatti potrei esporre analoghi a quelli che ho citati, ma mi sembra inutile l'insistervi sopra, tanto più che tutti si rassomigliano. Aggiungerò soltanto che

un altro argomento il quale prova all'evidenza ciò che ho esposto, sono le frequenti recriminazioni che giungono al procuratore del re, firmate dai signori medici degli ospedali, contro i giudici istruttori, i quali secondo essi non dovrebbero condurre seco i medici di loro fiducia, ma servirsi di quelli degli ospedali stessi, mentre all'opposto sarebbe quasi un dovere della giustizia il non servirsi mai di questi ultimi, perocchè oltre a tutte le considerazioni sovra esposte è da notarsi altresì che essendo essi chiamati a medicare e curare i feriti, l'amor proprio che non può mai mancare nell'uomo, li spingerà sempre a sostenere di preferenza la propria riputazione ed a soffocare ogni sentimento di giustizia, anzichè ammettere di essersi sbagliati, ogni qual volta avranno realmente errata la cura, o commesso uno sbaglio in una medicazione, o dato un erroneo giudizio, cosicchè per non venire offesi nel loro amor proprio sosterranno anche cose che alla giustizia sieno di danno.

Ma è qui appunto che il diavolo mostra le corna. Essi non potrebbero con maggiore chiarezza lasciare scorgere il vero motivo per cui si sentono offesi dall'ingresso di sanitari estranei, nel sacro recinto dei loro stabilimenti. E questo motivo non è già il loro amor proprio e la loro dignità, come vorrebbero dare ad intendere, perocchè il loro amor proprio non viene menomamente offeso dal momento che è la legge stessa che permette al giudice istruttore di servirsi del sanitario che meglio egli crede possa corrispondere ai bisogni della giustizia; ma il vero motivo di quelle loro recriminazioni sta nell'interesse che li fa agognare alle vacazioni spettanti ad una perizia medica. Così per l'interesse di poche lire tutto loro particolare, essi compromettono invece grandemente l'interesse della giustizia, che dovrebbe andare innanzi a tutto, e nello stesso tempo contribuiscono all'ignominia del carcere preventivo che fa troppo spesso gemere in carcere dei cittadini quali poscia vengono assolti e rinviati impregiudicati.

Con quanto ho detto sin qui, non ho inteso certo di mettere in un sol fascio tutti i medici degli ospedali, fra i quali sono anche dei bravi giovani capaci di dare con scienza e coscienza i più difficili giudizi medico-legali. Anzi a questo proposito credo mio debito il dichiarare che allorquando questi si trovano sia a servire la giustizia, sia di fronte ad un medico legale condotto in un ospedale dalla giustizia stessa, mai non accade contestazione di sorta, perchè desiderando essi per lo appunto il rispetto e la stima altrui, che sanno ben meritare, rispettano altresì i diritti e le funzioni degli altri Ma pur troppo di questi bravi giovani non ve ne hanno molti, essendo il loro numero limitato a coloro soltanto che per la loro capacità ed il loro sapere si vanno facendo una posizione nella città, appunto perchè buoni medici.

Ne avviene quindi che, oltre all'esser pochi, questi migliori più di raro si trovano all'ospedale, perchè chiamati spesso fuori da chi ricorre alle loro cure, ed essi approfittano di ogni momento in cui possono assentarsi, qualche volte facendo magari un piccolo strappo al regolamento, e per reciproca conseguenza la maggior parte dei sanitari che più facilmente si rinvengono negli ospedali, sono di solito le peggiori ruote del carro.

I gravi inconvenienti che ho esposti e che si hanno continuamente a deplorare o accadono per causa di questiultimi, ovvero sono cagionati da qualche sostituto nei primi giorni dell'esercizio di questa carica, essendo nella umana natura il ringalluzzire, il darsi una certa importanza, l'adoperare persino qualche volta dell'alterigia, quando si riesce ad occupare un posto superiore, e ciò per fare valere e far emergere la superiorità novellamente acquistata, mentre i vecchi sostituti, già temperati alla serietà dell'ufficio loro ed esperti nel buon andamento di ogni cosa, è assai difficile che sieno causa di inconvenienti. Così nella milizia, i più terribili superiori pei

poveri soldati, sono per lo più i tenentini che avendo poste da pochi giorni le spalline e cinta la sciabola, inorgogliscono del nuovo loro grado e ne rimangono infatuati.

Se io, medico romano, che tanta stima e tanta venerazione nutro verso molti egregi sanitari dei nostri ospedali, ho deplorato gl'inconvenienti che sopra ho esposti e che io stesso ho potuto osservare nell'esercizio della medicina legale, ciò feci altresì pel vivissimo desiderio che provo di sentire cessare le lagnanze che a cagione di quegli inconvenienti provengono dai giudici, i quali appartenendo alle varie altre parti d' Italia, vorrei si facessero una idea meno ingrata del personale sanitario degli ospedali di Roma. E poichè questo dal punto di vista della capacità e della scienza non è al di sotto di quelli di alcun' altra città italiana, dovrebbe parimenti tenere alto il proprio decoro anche dal punto di vista dal riguardo dovuto alle persone ed alle cariche che rivestono, dal punto di vista della delicatezza e del dovere.

Del resto, ad impedire i lamentati inconvenienti avrebbe bastato, ne son certo, un amorevole avvertimento, una parola, un consiglio di qualcuna fra le non poche persone che autorevoli e venerate siedono nella nostra Commissione degli ospedali, o meglio ancora, un ammonimento del deputato locale. Invece, con universale sorpresa, i membri di questa Commissione hanno persino dato ragione ai sanitari degli ospedali allorquando questi hanno rimesse alle autorità giudiziarie le istanze cui ho più sopra accennato, colle quali chiedevano non venisse più fatto loro lo sfregio di adoperare nelle visite ai feriti per cause criminose, medici estranei all'ospedale. Ora, che qualche giovine medico, per quella inesperienza e quella baldanza che sono proprie della gioventù, abbia creduto o creda di poter fare delle osservazioni alla Giustizia sul modo con cui essa deve esercitare la sua alta missione,

è cosa che fino a un certo punto si può capire e scusare, ma che ad essi abbiano fatto eco i membri della Commissione ospitaliera, è cosa veramente incomprensibile.

In ogni modo, sia che ad eliminare i lamentati inconvenienti intervengano i superiori diretti e la pubblica autorità, o sia, come è più desiderabile, che facciano appello al loro stesso buon senso, coloro che più hanno ad essi contribuito, ci auguriamo che in un modo o nell'altro abbiano al più presto a cessare, affinchè non si dica che in Italia la medicina legale e l'antropologia criminale che vi ebbero culla e che anche negli ultimi anni vi fecero tanti progressi, non godono poi da noi neppure quel rispetto e quella deferenza che presso le altre nazioni loro sono attribuite.

Dello stesso autore sono in preparazione i seguenti lavori:

Osservazioni medico-legali sul nuovo Codice penale.

La medicina legale davanti i tribunali d'Italia